



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## La Corte d'Appello di Milano

Sezione Prima Penale

# CASSAZIONE

Composto dai Signori:

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Dott. PIERANGELO GUERRIERO | Presidente est. |
| 2. Dott. ALBA CHIAVASSA       | Consigliere     |
| 3. Dott. SILVANA PETROMER     | Consigliere     |

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA nel procedimento penale

nei confronti di

1- SALLUSTI ALESSANDRO nato a COMO (CO) il 02-02-1957 - APP.TE E APP.TO DAL PM E PC - LIBERO *CONTINACE*  
residente a .  
domicilio eletto MILANO-VIA PODGORA 3 C/O DIFENSORE  
domic. dich.  
Imputato di : ARTE. 81 CPV. C.P., 2) 595 C.P.-13 L. 47/48, 3) 57-595 C.P.-13 L. 47/48 commesso in PESSANO CON BORNAGO in data 18-02-2007  
Difeso da: Avv. VINCENZO VITALE Foro di CATANIA, *POST-EX ARTE. 122 E PP DA ANGIOLA STERI FORO MILANO*

2- MONTICONE ANDREA nato a TORINO (TO) il 31-05-1972 - APP.TE E APP.TO DAL PM E PC - LIBERO *CONTINACE*  
residente a .  
domicilio eletto MILANO-VIA PODGORA 3 C/O DIFENSORE  
domic. dich.  
Imputato di : ARTT. 1) 595 C.P.-13 L. 47/48 commesso in PESSANO CON BORNAGO in data 18-02-2007  
Difeso da: Avv. VINCENZO VITALE Foro di CATANIA, *POST- C.S.*

### PARTE CIVILE:

CICOLOVO GIUSEPPE APPELLANTE

Difensore Avv. MONICA ALESSIA SENOR Foro di TORINO, *PRESENTE*

ARI. N. *32/11 CO*  
Mod. 2/A/SG  
N. *2516/11*  
della sentenza

3427/2009  
del Reg. Gen. App.

23822/2007  
del Reg. Notizie di Reato

UDIENZA  
del giorno  
17-06-2011

Depositata  
in Cancelleria

il *24 NOV 2011*  
Il Cancelliere

*[Signature]*

Estratto esecutivo alla  
Procura Generale

Proc. Rep. e Trib di

il

Ufficio corps di reato di

Estratto alla Prefettura di

il

Estratto ex art. 15/27 D.M. 334/89 al P.M. e/o trib.

di *MUSU*  
il *24 NOV 2011*

Il Cancelliere

*[Signature]*  
CANCELLIERE  
DOTT. FRANCESCO VITALE

Redatta secondo

il

Il Cancelliere

Art. Campione penale

**A P P E L L A N T E**

avverso la sentenza del Tribunale Monocratico di MILANO  
5611/2008 del 26-01-2009

con la quale veniva\_\_ condannat\_ , alla pena di:

SALLUSTI: EURO 5.000 DI MULTA

MONTICONE: EURO 4.000 DI MULTA

PUBBLICAZIONE ESTRATTO SENTENZA SUL QUOTIDIANO "LIBERO" PER UNA VOLTA

SALLUSTI PER I REATI 2) DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA AGGR., 3) OMESSO

CONTROLLO SUL CONTENUTO DELL'ARTICOLO DIFFAMATORIO AGGR., RITENUTA  
LA

CONTINUAZIONE

MONTICONE PER IL REATO 1) DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA AGGR.

per i\_reat\_:

SALLUSTI ALESSANDRO ARTT. 81 CPV. C.P., 2) 595 C.P.-13 L. 47/48, 3) 57-595 C.P.-13 L.  
47/48 commesso in PESSANO CON BORNAGO in data 18-02-2007

MONTICONE ANDREA ARTT. 1) 595 C.P.-13 L. 47/48 commesso in PESSANO CON  
BORNAGO in data 18-02-2007.

In esito all'odierna udienza dibattimentale / camerale

Sentita la relazione del Sig. Consigliere Dott. GUERRIERO PIERANGELO

Sentito/i imputato/i

il Pubblico Ministero Dott. TONTODONATI

Il/i Difensore/i

i quali concludono come da verbale d'udienza.

## FATTO E DIRITTO

Sallusti Alessandro e Monticone Andrea venivano tratti a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.:

Monticone:

1) 595 c.p., 13 L. 47/1948 per avere, quale autore dell'articolo che qui si intende integralmente riportato dal titolo "Costretta ad abortire da genitori e Giudice" apparso sul quotidiano LIBERO stampato in Pessano con Bornago il 18.2.2007, offeso la reputazione di Cocilovo Giuseppe, Magistrato presso il Tribunale Ordinario di Torino, affermando tra l'altro:..... Oltre al dolore, dunque restano poco chiare le circostanze di tutto l'accaduto, tanto che la Procura ha acquisito la documentazione dell'Ospedale; affermazioni contrarie al vero, in quanto l'interruzione della gravidanza, autorizzata dal Giudice, fu decisa autonomamente dalla minore nel rispetto dell'art. 12 L. 194/78, e pertanto affermazioni idonee a ledere la reputazione della parte lesa;

con l'aggravante di aver attribuito un fatto determinato;

in Pessano con Bornago, il 18.2.2007;

Sallusti:

2) 595 c.p., 13 L. 47/1948 per aver, in qualità di direttore responsabile del quotidiano LIBERO e quindi da intendersi autore dell'articolo redazionale a firma Dreyfus, pseudonimo non identificabile e pertanto a lui riconducibile che qui si intende integralmente riportato dal titolo "Il dramma di una tredicenne. Il Giudice ordina l'aborto. La legge più forte della vita", apparso sul sopracitato quotidiano il 18.2.2007, offeso la reputazione di Cocilovo Giuseppe, Magistrato presso il Tribunale Ordinario di Torino, affermando tra l'altro "... Un magistrato ha allora ascoltato le parti in causa e ha applicato il diritto — il diritto! Decretando l'aborto coattivo. Salomone non uccise il bimbo, dinanzi a due che se lo contendevano; scelse la vita, ma deve essere roba superata, da antico testamento" "Si sentiva la mamma. Era mamma. Niente Kaput. Per ordine di padre, madre, medico e giudice per una volta alleati e concordi. Stato e famiglia uniti nella lotta. Ci sono ferite che esigerebbero una cura che non c'è. Qui ora esagero. Ma prima domani di pentirmi, lo scrivo: se ci fosse la pena di morte, e se mai fosse applicabile in una circostanza, questo sarebbe il caso. Per i genitori, il ginecologo e il giudice. Quattro adulti contro due bambini. Uno assassinato, l'altro (l'altra in realtà) costretto alla follia"... "Qui ci si erge a far fuori un piccolino e a straziare una ragazzina in nome della legge e del bene.... "Questa racconto tenebroso è specchio dei poteri che ci dominano. Lasciamo perdere i genitori, che riescono ormai a pesare come ingranaggi inerti. Ma che la magistratura e la medicina siano complici, ci lascia sgomenti"; affermazioni contrarie al vero, in quanto l'interruzione della gravidanza, autorizzata dal Giudice, fu decisa autonomamente dalla minore nel rispetto dell'art. 12 L. 194/78, e pertanto affermazioni idonee a ledere la reputazione della parte lesa;

con l'aggravante di aver attribuito un fatto determinato;

in Pessano con Bornago, il 18.2.2007;

3) 57, 595 c.p., 13 L. 47/48 perché, quale direttore responsabile del quotidiano LIBERO, pubblicato in Pessano con Bomago, il 18.2.2007, ometteva di esercitare sul contenuto dell'articolo dal titolo " Costretta ad abortire da genitori e Giudice" a firma di Monticone Andrea il controllo necessario ad impedire che con esso venisse offesa la reputazione di Cocilovo Giuseppe, Magistrato presso il Tribunale Ordinario di Torino;

con l'aggravante di aver attribuito un fatto determinato;

in Pessano con Bornago, il 18.2.2007.

All'udienza del 26.1.2009 il Tribunale di Milano li dichiarava colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, uniti dal vincolo della continuazione per Sallusti, e condannava Sallusti alla pena di alla pena di €.5.000 di multa e Monticone alla pena di €.4.000 di multa, con pene accessorie, li condannava altresì al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile nonché alla riparazione pecuniaria di cui all'art.12 L.47/48, che liquidava in complessivi €.10.000.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello il P.M., il difensore degli imputati e il difensore della parte civile.

Il P.M. chiedeva un aumento di pena, con irrogazione della pena detentiva.

Il difensore degli imputati chiedeva, in principalità, l'assoluzione di Monticone perché il fatto non sussiste in quanto non responsabile del titolo e della fotografia e di Sallusti perché il fatto non sussiste per esercizio putativo del diritto di cronaca e, in subordine, una riduzione della pena e dell'importo del risarcimento del danno.

Rilevava a sostegno delle sue richieste che:

- con riferimento alla posizione di Monticone, egli aveva ricostruito la vicenda in maniera neutrale;
- egli non era autore del titolo né era responsabile della pubblicazione della foto impaginata accanto all'articolo;
- con riferimento alla posizione di Sallusti, la notizia divulgata in data 17.2.2007 dall'ANSA e dalla Stampa, relativa all'ordine di abortire impartito da un giudice, riportava un dato giuridicamente scorretto, cosicché l'articolo di cui è processo nasceva da un errore determinato dalle notizie del giorno prima;
- se una notizia contenente un errore poteva avere portata diffamatoria, allora il primo atto commissivo era stato consumato da altri giornalisti che avevano, peraltro, indotto in errore anche l'appellante;
- l'omessa indicazione del nome del Giudice tutelare, conosciuto nella ristretta cerchia del suo ufficio ma sconosciuto ai più, mitigava ulteriormente la responsabilità dell'appellante.

Il difensore di parte civile chiedeva un aumento della somma stabilita a titolo di risarcimento del danno.

All'odierna udienza, svoltasi in assenza degli appellanti, di cui è stata dichiarata la contumacia, il P.G., il difensore di parte civile e il difensore degli appellanti hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi motivi di appello.

L'appello degli imputati è infondato e va pertanto rigettato.

Osserva infatti la Corte che nessun dubbio sussiste circa la responsabilità degli appellanti in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti.

Con riferimento alla posizione di Monticone, non vi è alcun dubbio che la ricostruzione da lui effettuata sia contraria al vero né può dirsi che egli abbia ricostruito i fatti in modo neutrale, come emerge dalla motivazione della sentenza di primo grado, cui si rimanda, laddove riporta i passaggi della diffusione erronea della notizia da parte di altri organi di stampa, i quali hanno peraltro provveduto alla più sollecita correzione.



Il contenuto dell'articolo da lui scritto ha una indubbia valenza diffamatoria nei confronti della parte civile ove si consideri non solo l'insinuazione che la vicenda si sia svolta in circostanze poco chiare ma anche l'utilizzazione di un titolo e di fotografie, che secondo la costante giurisprudenza di legittimità, devono essere complessivamente valutate insieme al testo ai fini della determinazione della natura diffamatoria.

Né dalla istruttoria sono emersi elementi tali da far ritenere l'autore dell'articolo estraneo alla scelta del titolo e delle fotografie.

Con riferimento alla posizione di Sallusti, va riaffermata non solo la natura diffamatoria dell'articolo a firma Dreyfus, che contiene espressioni ben più pesanti del precedente, ma anche la falsità della ricostruzione dei fatti.

Né vale richiamarsi al precedente errore contenuto in altri organi di stampa, dal momento che gli stessi organi di stampa si erano affrettati a correggersi ben prima dell'uscita degli articoli di cui è processo, come è accuratamente riportato nella sentenza di primo grado, cui si rimanda.

Quanto alla mancata indicazione del nome della parte civile, va ricordato che il suo nome era stato indicato in precedenza in varie sedi, come riportato nella sentenza di primo grado, cosicché era facile leggendo gli articoli di cui è processo ricollegare alla sua persona il giudice indicato in maniera anonima negli articoli stessi.

Deve pertanto essere confermata la responsabilità di entrambi gli appellanti in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti.

Merita poi di trovare accoglimento l'appello del P.M..

Effettivamente ricorre nel caso di specie l'ipotesi di cui all'art.13 L.47/48, cosicché ad entrambi gli appellanti deve essere irrogata anche la pena detentiva unitamente a quella pecuniaria già irrogata dal Giudice di primo grado.

Non possono agli appellanti essere concesse le attenuanti generiche.

Secondo la prevalente e più corretta giurisprudenza, le suindicate attenuanti vanno concesse non tanto in assenza di elementi negativi quanto in presenza di elementi positivi che non trovano puntuale collocazione all'interno di quelle categorie espressamente previste dall'art.62 c.p. o in altre disposizioni di legge, quali ad esempio, la giovane età, una condotta processuale improntata a particolare lealtà o qualunque altra condizione personale o sociale meritevole di attenzione ai fini di un'attenuazione del trattamento sanzionatorio.

Nel caso di specie non si ravvisa alcuna circostanza, che possa essere in tal modo valutata.

Non vanno inoltre trascurate le modalità di commissione dei fatti, caratterizzate da particolare negatività, come già posto in risalto dal Giudice di primo grado.

Pena equa sembra alla Corte per Sallusti quella di anni uno e mesi due di reclusione ed €5.000 di multa alla luce dei criteri di cui all'art.133 c.p., avuto riguardo alla gravità dei fatti nonché alla personalità dell'appellante, non incensurato, come risulta dal certificato penale, in atti, (pena base: anni uno ed €4.000, aumentata ex art.81 cpv. c.p. alla pena suindicata) e per Monticone quella di anni uno di reclusione ed €4.000 di multa avuto riguardo alla gravità dei fatti nonché alla personalità dell'appellante, incensurato, come risulta dal certificato penale, in atti.

Sussistono i presupposti per la concessione a Monticone di entrambi i benefici di legge, mentre per Sallusti non è possibile formulare una prognosi favorevole e ritenere che egli si

asterrà dal commettere in futuro ulteriori episodi criminosi avuto riguardo alle numerose condanne da lui già riportate per reati della stessa indole.

Merita infine di trovare accoglimento anche l'appello della parte civile.

La somma liquidata dal giudice di prime cure pare infatti troppo contenuta e deve pertanto essere aumentata fino ad €30.000, in relazione alle accuse contenute negli articoli di cui è processo, che appaiono particolarmente pesanti ed infamanti, descrivendo la parte civile come un assassino di bambini.

La soglia di lesività si presenta nel caso di specie molto elevata ove si consideri, in particolare, che la parte civile svolgeva all'epoca dei fatti la funzione di giudice tutelare, figura professionalmente volta alla tutela degli interessi dei soggetti deboli, primi fra tutti, i minori.

Va ancora considerata l'apertura di un fascicolo da parte della locale Procura della Repubblica, la mancanza di ogni smentita da parte del giornale che aveva pubblicato gli articoli di cui è processo, l'ampia diffusione del giornale a livello nazionale, la collocazione e il risalto dato agli articoli ed infine le minacce ricevute dalla parte civile nei giorni seguenti la pubblicazione degli articoli.

Proprio quest'ultima circostanza evidenzia in maniera incontrovertibile la facile riconoscibilità del giudice di cui si parla negli articoli, anche se non ne è esplicitamente indicato il nome.

Gli appellanti devono da ultimo essere condannati al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nonché di quelle sostenute dalla parte civile per lo stesso grado che si liquidano in complessivi €1.500, oltre oneri di legge.

L'impugnata sentenza deve essere nel resto confermata.

#### **P. Q. M.**

visti gli artt.592 e 605 c.p.p.;

in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano in data 26.1.2009, appellata dagli imputati, dal P.M. e dalla parte civile;

#### **RIDETERMINA**

la pena inflitta a SALLUSTI Alessandro nella misura di anni uno e mesi due di reclusione ed €5.000 di multa e a MONTICONE Andrea nella misura di anni uno di reclusione ed €4.000 di multa.;

#### **CONCEDE**

a MONTICONE Andrea i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale;

#### **RIDETERMINA**

l'importo della somma dovuta alla parte civile costituita comprensiva del danno morale e della riparazione pecuniaria ex art.12 L.47/48, nella misura di €30.000;

#### **CONDANNA**

SALLUSTI Alessandro e MONTICONE Andrea al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nonché di quelle sostenute dalla parte civile per lo stesso grado che liquida in complessivi €.1.500, oltre oneri di legge;

**CONFERMA**

nel resto l'impugnata sentenza.

Così deciso in Milano, il 17 giugno 2011

Il Presidente est.  
Pierangelo **GUERRIERO**

TRIBUNALE PENALE DI MILANO  
 Numero 832/11  
 Condanna a € 374,00  
 SALLUSTI A. + MONTICONE A.  
 civile PICOLORE Giulia  
 Milano, 24 GIU 2011

IL CANCELLIERE

Estratto contumaciale notificato il 25/10/11 a SALLUSTI ALESSANDRO (1° 190)

Estratto contumaciale notificato il 25/10/11 a MONTICONE ANDREA (2° 190)

Adi 29/07/11 proposto ricorso per cassazione da AV. VIANESI DI GRAZIA per motivi contestuali. Meni merite di cassazione. Con 150000